Tribunale dell'Unione europea
**COMUNICATO STAMPA n. 132/2015**
Lussemburgo, 10 novembre 2015

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa T-321/15
Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) e a. / Parlamento europeo

# Il Tribunale dell'UE respinge un ricorso relativo all'aggiudicazione da parte del Parlamento europeo di un appalto pubblico vertente sulla fornitura di prestazioni di sicurezza antincendio, assistenza alle persone e vigilanza esterna nella sua sede di Bruxelles

*In tale occasione il Tribunale ha fatto uso per la prima volta della facoltà, prevista dal nuovo regolamento di procedura, di disporre d'ufficio il procedimento accelerato. Tale procedimento ha consentito di pervenire alla decisione in quattro mesi e mezzo.*

Il Tribunale dell'Unione europea è stato adito per l'annullamento di due decisioni del Parlamento europeo con cui quest'ultimo ha, da un lato, respinto l'offerta presentata da due società nell'ambito di una gara d'appalto indetta con bando del 20 dicembre 2014, avente ad oggetto la prestazione di servizi di sicurezza antincendio e assistenza alle persone (settore 1) nonché di servizi di vigilanza esterna (settore 2) nella sua sede di Bruxelles (Belgio) e, dall'altro, aggiudicato tale appalto ad altro offerente.

Il capitolato prevedeva che l'appalto fosse globale (i settori 1 e 2 non costituivano, infatti, lotti distinti) e che fosse aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso. Mediante rinvio alla normativa belga, il predetto capitolato imponeva, inoltre, agli offerenti di dimostrare di essere autorizzati ad assicurare le prestazioni oggetto dell'appalto. A tal fine, ciascun offerente e, nel caso di gruppi di imprese, ciascuna impresa del gruppo, doveva allegare alla propria offerta un nulla osta di sicurezza («autorizzazione») rilasciato dalla competente autorità belga conformemente alla legge belga del 10 aprile 1990 sui servizi privati di vigilanza e sicurezza.

Un gruppo formato dalle società Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) – attiva in Italia nel settore antincendio – e Security Guardian's Institute (SGI) – attiva in Belgio nel settore della vigilanza agli immobili – ha presentato l'offerta con il prezzo più basso. L'appalto non è stato tuttavia assegnato a tale gruppo imprenditoriale poiché la GSA non disponeva dell'autorizzazione a gestire un'impresa di vigilanza e sicurezza.

La GSA e la SGI sostengono che il Parlamento, richiedendo per ciascun membro del gruppo d'imprese l'autorizzazione prevista dalla legge belga, ha violato i principi di proporzionalità, uguaglianza e apertura degli appalti pubblici e ha ostacolato in modo ingiustificato la libera prestazione dei servizi.

Con la sua odierna sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della GSA e della SGI considerando, da un lato, che il Parlamento non ha violato né il principio di proporzionalità né quello di parità di trattamento tra le imprese stabilite in Belgio e quelle stabilite in un altro Stato membro, né il principio di apertura degli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e, dall'altro, che il Parlamento non ha ostacolato la libera prestazione dei servizi.

Nella presente causa, il Tribunale ha applicato per la prima volta l'**articolo 151, paragrafo 2, del suo nuovo regolamento di procedura**, entrato in vigore il 1° luglio 2015, che consente di adottare d'ufficio il procedimento accelerato. Conformemente all'**articolo 153 di tale regolamento**, la causa è quindi stata trattata con priorità, ciò che ha consentito al Tribunale di addivenire alla sentenza in quattro mesi e mezzo.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*